



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO

Polo Tecnologico "Di Sangro-Minuziano Alberti"

con convitto annesso all'ITAS

Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia

e-mail:fgis03700v@istruzione.it-pec:fgis03700v@pec.istruzione.itWeb:www.iisdisingrominuzianoalberti.edu.it

Tel0882 222860Fax0882 240971

C.F./P.IVA 03800890711 -CodiceMeccanograficoFGIS03700V

Circolare n. 43

IISS "A.Minuziano - Di Sangro Alberti"
Prot. 0007351 del 29/10/2024
V (Uscita)

Ai Genitori
Agli Alunni
Al DSGA
Al Registro Elettronico
Al Sito web

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado – Artt. 2 e 14 DPR 122/2009.

Il DPR 122/2009, art. 14 comma 7, ha introdotto un vincolo importante per la frequenza scolastica degli alunni. Sulla base della normativa vigente, ai fini della validità dell'anno scolastico, il vincolo di frequenza è pari ad "almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". **Nel conteggio delle ore vengono registrati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate (se non preventivamente autorizzate dal Dirigente per comprovati motivi).**

La Circolare Ministeriale n. 20 del 04.03.2011 invita le istituzioni scolastiche a calcolare il monte ore annuale per ogni classe, il limite minimo delle ore di presenza da assicurare per la validità dell'anno scolastico e a comunicare a studenti e famiglie le deroghe a tale limite previste dal collegio docenti.

Considerato che per gli Istituti tecnici e Professionali, l'anno scolastico si calcola convenzionalmente in numero 1089 per le classi prime e 1056 ore (n.32 ore settimanali moltiplicate n.33 settimane) per le altre classi, ne consegue che il limite massimo di assenze consentite è rispettivamente di 272 per le classi prime e 264 per le altre classi. ore. (1/4 di 1089/1056 ore).

QUADRO ORARIO COMPLESSIVO CLASSI I.I.S. DI SANGRO-MINUZIQANO ALBERTI	
Istituto Tecnico Tecnologico	
Classi prime	Classi seconde, terze, quarte, quinte
ORE 1089	ORE 1056
Istituto professionale Indirizzo Made in Italy	
Classi prime	Classi seconde, terze, quarte, quinte
ORE 1089	ORE 1056
LIMITE MASSIMO DI ORE DI ASSENZA AI FINI DELLA SCRUTINABILITÀ DEGLI ALLIEVI pari al 25% del monte ore annuale di cui sopra	
Istituto Tecnico Tecnologico	

Classi prime	Classi seconde, terze, quarte, quinte
ORE 272	ORE 264
Istituto professionale	
Classi prime	Classi seconde, terze, quarte, quinte
ORE 272	ORE 264

I docenti coordinatori di classe verificano sistematicamente, almeno con cadenza mensile, il numero delle ore di assenza di ogni alunno, in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico, fermo restando che è dovere dei genitori verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Come previsto dall'art.14, comma 7, del DPR 122/2009, la scuola può stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Qualora ricorrano i casi di deroga di cui sopra, lo scomputo delle ore di assenza verrà effettuato **solo dopo il superamento del limite di ore di assenza**, sulla base di documentazione idonea e tempestivamente consegnata agli atti della scuola.

Si precisa che per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento dell'IRC, con eventuale regolare permesso annuale di entrata posticipata o uscita anticipata, concessa sulla base di espressa richiesta risultante agli atti della Scuola, nel conteggio finale non confluiscono n. 33 ore totali di non presenza alle lezioni.

Si ricorda che la mancata frequenza da parte degli alunni di età inferiore ai 16 oltre ad incidere sulla validità dell'anno scolastico, rappresenta anche un'elusione dell'obbligo scolastico ed espone gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore alla segnalazione da parte della Scuola ai Servizi Sociali, per gli adempimenti conseguenziali.

Il Collegio docenti ha deliberato di applicare le seguenti deroghe in applicazione del DPR 122/2009:

- 1.Gravi motivi di salute documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari), visite specialistiche e day-hospital (riferite anche ad un solo giorno)
2. Assenze continuative documentate con certificazione medica ASL per gravi patologie;
- 3.Assenze anche saltuarie per patologie gravi, croniche o allergiche in particolari situazioni;
4. Terapie e cure programmate attestate da certificazione ASL;
5. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche debitamente richieste e certificate dall'Associazione sportiva di appartenenza, valutabili in sede di consiglio di classe
6. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
7. Partecipazione individuale, documentata a test di ammissione alle università, alle accademie militari a corsi post-diploma;
8. Partecipazione ad attività scolastiche esterne;
9. Donazioni di sangue
10. Solo per i convittori dell'ITAS : le ore di uscita/entrata del fine settimana per il tempo strettamente necessario ad assicurare il rientro a casa.
11. Motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare

entro il II grado, trasferimento famiglia, studentessa in gravidanza o altre situazioni ritenute di particolare rilievo dal consiglio di classe)

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dell'indicazione generale e delle condizioni di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini dello scrutinio finale. Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente non promozione alla classe successiva o la non ammissione agli esami di stato per gli alunni del quinto anno.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Campagna
f.to digitalmente